

I “DISASTRI AMBIENTALI”: LA CASSAZIONE AL CROCEVIA TRA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA, FENOMENO SUCCESSORIO E CONCORSO APPARENTE DI NORME

Nota a [Cass., Sez. I, sent. 17 maggio 2017 \(dep. 29 dicembre 2017\), n. 58023,
Pres. Carcano, Est. Cairo, Ric. Pellini e altri](#)

di Matteo Riccardi

Abstract. *Il delitto di disastro ambientale di cui all'articolo 452-quater c.p., introdotto dalla l. 22 maggio 2015, n. 68 nell'ambito dei delitti contro l'ambiente (Titolo VI-bis del Codice penale), costituisce una delle fattispecie incriminatrici maggiormente discusse tra quelle introdotte con la riforma sui c.d. ecoreati. Uno degli aspetti più critici – quale diretta conseguenza del deficit di precisione che affligge il fatto tipico – attiene all'esatta definizione dei confini applicativi del disastro ambientale nei rapporti con la controversa figura del “disastro innominato” di cui all'articolo 434 c.p., quale fattispecie antesignana utilizzata ancora oggi dalla giurisprudenza per sanzionare gravi episodi di contaminazione ambientale. Il contributo, prendendo spunto dalla prima pronuncia della Cassazione sul tema, si propone di individuare un possibile spartiacque applicativo tra le due figurae criminis, alla luce della criptica clausola di “salvaguardia” posta in apertura della fattispecie nominata, al fine di ricondurre la fattispecie di nuovo conio entro i limiti di necessaria determinatezza del precetto penale, presupposto indispensabile per il rispetto dei canoni di accessibilità e prevedibilità di matrice convenzionale.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Disastro ambientale atipico e tipico: fattispecie a confronto. – 2.1. La supplenza giudiziaria del disastro innominato: dai macroeventi di disastro ambientale alle contaminazioni “silenti”. – 2.2. Il disastro ambientale tipico: l'articolo 452-quater c.p. al bivio tra evento dimensionale ed evento offensivo – 3. Clausola di salvaguardia e “riparto di competenze”: la Cassazione sui criteri regolatori del concorso tra fattispecie. – 4. Riflessioni conclusive: il canone inverso della sussidiarietà.

1. Premessa.

La pronuncia in commento¹ rappresenta il primo arresto della Cassazione sul tema, emerso già all'indomani dell'entrata in vigore della l. 22 maggio 2015, n. 68 (recante la disciplina dei delitti contro l'ambiente all'interno del nuovo Titolo VI-*bis* del Codice penale²), relativo al controverso e dibattuto rapporto tra le fattispecie incriminatrici di disastro innominato di cui all'articolo 434 c.p. e dell'inedito disastro ambientale di cui all'articolo 452-*quater* c.p.

La problematica, che si iscrive nel più ampio dibattito scientifico concernente le note strutturali di tipicità – e, secondo diversa prospettiva, il supposto *deficit* di determinatezza – dei nuovi ecodelitti introdotti con la riforma del 2015³, attiene all'identificazione del corretto criterio di differenziazione idoneo a segnare il riparto di competenza “per materia” tra i due precetti penali deputati alla repressione dei fenomeni di disastro ambientale, con tutto ciò che ne segue in termini di ricadute sull'applicazione degli stessi in sede giudiziaria, specificamente sulle sorti delle vicende processuali già pendenti.

La giurisprudenza in materia di ecreati, almeno fino al provvedimento in esame, si era cimentata esclusivamente nell'esegesi della fattispecie ancillare e offensivamente antecedente di inquinamento ambientale di cui all'articolo 452-*bis* c.p.⁴ – con tutte le criticità interpretative a essa connesse, che tuttavia non è qui il caso di affrontare specificamente⁵ – occupandosi, peraltro in via meramente incidentale e ai fini

¹ La pronuncia della Cassazione riguarda la vicenda giudiziaria scaturita dall'indagine denominata “Ultimo Atto-Carosello”, avviata all'inizio del 2006 in relazione al traffico illecito e alla gestione abusiva di rifiuti diretti verso la Campania, posti in essere tra il 1997 e il 2005 e concernenti un falso “giro bolla” (cioè una declassificazione meramente cartolare dei rifiuti) ideato allo scopo – secondo l'impianto accusatorio – di nascondere la reale natura e il reale quantitativo dei rifiuti in arrivo nelle discariche aperte in provincia di Napoli, ad Acerra, nel corso dell'emergenza risalente a oltre dieci anni fa. Il procedimento si segnala, tra l'altro, per l'esecuzione di un provvedimento di maxi-sequestro in funzione di prevenzione, avente a oggetto beni a vario titolo afferenti al patrimonio degli imputati (250 fabbricati, 68 terreni, 50 autoveicoli e automezzi industriali, 3 aeromobili, 49 rapporti bancari), per un valore totale pari a circa 200 milioni di Euro.

² Per alcune considerazioni di carattere generale sulle criticità dell'intervento novellatore della l. 22 maggio 2015, n. 68 si rinvia a A.L. VERGINE, *Delitti ambientali: dal 2 aprile 1998 quasi vent'anni trascorsi (forse) inutilmente*, in *Amb. & svil.*, 7/2015, p. 413 ss.

³ Per una primissima analisi delle fattispecie incriminatrici introdotte, cfr. M. CATENACCI, *I delitti contro l'ambiente tra aspettative e realtà*, in *Dir. pen. proc.*, 9/2015, p. 1073 ss.; C. PARODI – M. GEBBIA – M. BORTOLOTTO – V. CORINO, *I nuovi delitti ambientali (l. 22 maggio 2015, n. 68)*, Milano, 2015; L. RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, in *Lexambiente.it*, 8 giugno 2015.

⁴ Anche i dati statistici, aggiornati all'ottobre del 2016 (cfr. Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, [Relazione sulla verifica dell'attuazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l'ambiente](#), 23 febbraio 2017, p. 16 ss.), mostrano che la fattispecie di inquinamento ambientale di cui all'articolo 452-*bis* c.p. sia stata la più “sfruttata” dalle Procure italiane (almeno 47 contestazioni).

⁵ Per la prima pronuncia in tema di inquinamento ambientale, cfr. Cass., sez. III, 21 settembre 2016, n. 46170, p.m. in proc. Simonelli, in questa *Rivista*, 22 novembre 2016, con nota di C. RUGA RIVA, [Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione](#), e di M. RICCARDI, [L'inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione “compromette” il fatto tipico](#), *ivi*, fasc. 3/2017, p. 101 ss.

di analisi degli elementi costitutivi del meno grave reato, anche del delitto di disastro ambientale di nuovo conio.

Per altro verso, tuttavia, la cospicua produzione dottrinale fiorita in tema di ecodelitti, già in sede di primo commento alla l. 22 maggio 2015, n. 68, aveva debitamente messo in evidenza i profili a dir poco critici che la formulazione dell'articolo 452-*quater* c.p. avrebbe ingenerato, dal punto di vista sia interpretativo che applicativo, in particolare rilevando la delicatezza della ricostruzione delle relazioni tra la nuova incriminazione "principe" del Titolo VI-*bis* c.p. e il "vecchio" disastro ambientale di matrice innominata.

Il contributo che segue si propone di analizzare, sotto i profili della tenuta logica e della coerenza sistematica, le considerazioni svolte dalla Cassazione in merito ai rapporti tra le fattispecie sanzionatorie del disastro ambientale, formulando alcuni brevi rilievi critici sulle soluzioni ermeneutiche adottate e al contempo rivisitando gli approdi interpretativi raggiunti circa le sorti della "convivenza forzata" dei due delitti all'interno dell'ordinamento penale.

2. Disastro ambientale atipico e tipico: fattispecie a confronto.

Le riflessioni che saranno oltre svolte circa le conclusioni raggiunte dalla Cassazione in sede di scrutinio delle fattispecie sanzionatorie degli eventi di disastro ambientale presuppone, seppur nei limiti della sinteticità richiesta dal presente lavoro, un inquadramento dei delitti disciplinati dagli articoli 434 e 452-*quater* c.p. – qui caratterizzati, a meri fini di chiarezza espositiva, in termini di tipicità/atipicità – nell'intento di cogliere le note differenziali delle rispettive incriminazioni.

2.1. La supplenza giudiziaria del disastro innominato: dai macroeventi di disastro ambientale alle contaminazioni "silenti".

La definizione dei confini applicativi del delitto di disastro innominato ha impegnato per lungo tempo i formanti giurisprudenziale e dottrinale, generando un intenso e vivace dibattito e una ancor più cospicua produzione letteraria – che qui si intende ripercorrere solo per sommi capi – ormai acquisita a patrimonio comune di tutti gli operatori impegnati nel settore del diritto penale ambientale.

Com'è ben noto, la fattispecie incriminatrice di «Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi» trova la propria disciplina nell'articolo 434 c.p., nell'ambito dei delitti contro l'incolumità pubblica – intesa come proiezione collettiva, cioè riferita a un numero indeterminato di persone, dei beni individuali della vita, della salute e dell'integrità fisica – con collocazione topografica all'interno della *species* dei reati

Per gli ulteriori sviluppi giurisprudenziali in materia si rinvia al contributo di C. MELZI D'ERIL, *L'inquinamento ambientale*, in AA.VV., *La legge sugli ecreati due anni dopo. Un dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, a cura di Ruga Riva, Torino, 2018.

definiti, secondo risalente e non sempre coerente tassonomia⁶, «di comune pericolo commessi mediante violenza» (libro II, titolo VI, capo I del Codice penale).

La figura delittuosa in esame, che funge da norma di chiusura del “pacchetto” sanzionatorio integrato dai vari tipi di disastri⁷, sebbene originariamente ideata dai redattori del Codice con riferimento a ben altre fattispecie concrete⁸, ha subito una evidente torsione applicativa per mano della prassi giurisprudenziale⁹, la quale – almeno fino all’introduzione della disciplina codicistica dedicata ai delitti contro l’ambiente da parte della l. 22 maggio 2015, n. 68 – ne ha fatto uso, tanto nella sua configurazione dolosa quanto in quella colposa (articolo 449 c.p.), al fine di colmare pur apprezzabili vuoti di tutela relativi a gravi fenomeni di contaminazione ambientale¹⁰, insensibili alla debole carica stigmatizzante del sistema punitivo-regolatorio facente capo all’incriminazione delle violazioni “formali” di cui alla disciplina di settore (da ultimo, il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) in funzione di tutela delle prerogative di *command and control* degli enti in materia ambientale.

Il *trend* giurisprudenziale così inaugurato – anche sull’onda mediatica e politica che ha accompagnato le vicende sottoposte al giudizio delle corti di merito e di legittimità¹¹ – ha assistito a un crescente consolidamento e a una diffusa condivisione

⁶ A tal proposito, si ricorda che il progetto di riforma in materia di reati agroalimentari (d.d.l. n. 2231, recante «Nuove norme in materia di reati agroalimentari», presentato al Senato in data 4 febbraio 2016) si propone di intervenire sul Titolo VI del Codice penale, abbandonando la distinzione codificata tra delitti di comune pericolo mediante violenza (capo I) e mediante frode (capo II), sostituendo alla stessa la più precisa bipartizione tra delitti di comune pericolo contro l’incolumità pubblica e delitti contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti e dei medicinali. Per l’esame del disegno di legge si rinvia a M. DONINI, [Il progetto 2015 della Commissione Caselli](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1/2016, p. 4 ss.; C. CUPELLI, [Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare](#), in questa *Rivista*, 2 novembre 2015.

⁷ Sulla funzione complementare della disposizione, L. RAMACCI, *Il «disastro ambientale» nella giurisprudenza di legittimità*, in *Amb. & svil.*, 8-9/2012, p. 722 ss.

⁸ Si veda, a tal proposito, la *Relazione al Progetto definitivo del Codice penale*, Roma, 1929, p. 225, ove, nel trattare del delitto di cui all’attuale articolo 434 c.p., si riportavano quali «ipotesi di fatti, costituenti pure disastro, che non sono espressamente compresi nei disastri specificamente indicati nel Progetto e che pure possono verificarsi», a titolo esemplificativo, «l’incaglio della nave, il quale se nel maggior numero dei casi non è un disastro pericoloso per la pubblica incolumità può in date evenienze (località in cui avviene, scoppi di caldaie, ecc.) divenire tale, perché mette in pericolo la vita dei passeggeri»; ancora, «la caduta di un ascensore privato può, in determinate circostanze, per il numero delle persone lese od esposte a pericolo, essere considerata un disastro, pur non rientrando nelle ipotesi specifiche previste nelle disposizioni di questo Titolo». Per alcune applicazioni giurisprudenziali in materia automobilistica, cfr. Cass., sez. II, 3 febbraio 1995, in *Giust. pen.*, 1995, II, p. 725; Cass., sez. II, 8 giugno 1954, *Pulvirenti*, *ivi*, 1954, II, p. 997; con riferimento a una peculiare ipotesi di illegale escavazione di montagne, GIP Trib. Santa Maria Capua Vetere, ord. 8 novembre 2004, in *Riv. giur. amb.*, 5/2005, p. 884 ss., con nota di P. MILOCCO.

⁹ Per analogia considerazione, cfr. A. GARGANI, *La protezione immediata dell’ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in AA.VV., *Studi in memoria di Giuliano Marini*, a cura di Vinciguerra e Dassano, Napoli, 2011, p. 454.

¹⁰ In tema, senza alcuna pretesa di esaustività, si rinvia a M.V. BALOSSI, *Disastro innominato ex art. 434 cod. pen. in materia ambientale*, in *Amb. & svil.*, 7/2008, p. 617 ss.; F. CASTOLDI, *Il «ritorno» del «disastro innominato» in materia ambientale*, in *Riv. giur. amb.*, 5/2008, p. 831; S. CORBETTA, *“Disastro ambientale”: è “disastro innominato”*, in *Dir. pen. proc.*, 4/2007, p. 444 ss.; R. MARTINI, *Il disastro ambientale tra diritto giurisprudenziale e principi di garanzia*, in *Leg. pen.*, 3/2008, p. 339 ss.

¹¹ Per limitarsi alle vicende giudiziarie più note, in ordine di tempo, si possono ricordare (tra parentesi

delle soluzioni interpretative adottate, nella prospettiva di assicurare una decisa e costante “lotta senza quartiere” al crimine ambientale¹².

L’opera di estensione del cono applicativo del disastro innominato, così realizzata per via pretoria, ben risalta agli occhi dell’interprete soltanto ponendo mente all’architettura normativa della fattispecie codicistica.

L’articolo 434 c.p., infatti, disciplina due diverse fattispecie di reato – sui cui rapporti poco oltre si dirà – ormai tratteggiatamente accomunate sotto il *nomen iuris* di “disastro innominato”, con aggettivazione che palesemente esalta le note di indeterminazione contenutistica e di residualità che abbracciano la norma incriminatrice.

Nel dettaglio, mentre il comma 1 della disposizione punisce (con la reclusione da uno a cinque anni) – secondo la tecnica redazionale propria del delitto tentato o dei delitti di attentato – la condotta consistente nell’aver posto in essere «fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, [...] *un fatto diretto a cagionare il crollo di una distruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro*», qualora dal fatto sia derivato un «*pericolo per la pubblica incolumità*», il comma 2, seguendo un *climax* ascendente in termini di offensività, prevede un incremento sanzionatorio (reclusione da tre a dodici anni) per l’ipotesi in cui *il disastro si sia effettivamente verificato*.

Come emerge inequivocabilmente dal dettato normativo, il comma 1 – sotto il profilo dell’offesa al bene giuridico – prefigura un reato di pericolo, ove il requisito della pericolosità per la pubblica incolumità, dal punto di vista dell’inquadramento dogmatico, è stato ritenuto una condizione obiettiva di punibilità *ex* articolo 44 c.p. (in quanto tale, estranea al fuoco del dolo nell’ipotesi-base dell’articolo 434 c.p.) ovvero,

l’indicazione del caso oggetto di giudizio): Cass., sez. IV, 23 maggio 1986, von Zwehl, in *Riv. it. med. leg.*, 1989, p. 652 (ICMESA di Seveso); Cass., sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, Bartalini, in *Cass. pen.*, 7-8/2009, p. 2837 ss. (Petrolchimico di Porto Marghera), con nota di E. DI SALVO, *Esposizione a sostanze nocive, leggi scientifiche e rapporto causale nella pronuncia della cassazione sul caso “Porto Marghera”*; GIP Trib. Avellino, 15 giugno 2013, in questa *Rivista*, 15 novembre 2013 (Isochimica di Avellino), con nota di S. ZIRULIA, [Sequestro Isochimica: un nuovo caso di disastro ambientale?](#); GIP Trib. Savona, 11 marzo 2014, *ivi*, 8 maggio 2014 (Tirreno Power di Vado Ligure), con nota di S. ZIRULIA, [Fumi di ciminiera e fumus commissi delicti: sequestrati gli impianti Tirreno Power per disastro “sanitario” e ambientale](#); Cass., sez. III, 19 gennaio 2018, n. 2209, in *Lexambiente.it*, 13 febbraio 2018, e Trib. Rovigo, 31 marzo 2014, in questa *Rivista*, 16 ottobre 2014 (Enel di Porto Tolle), con nota di A.H. BELL, [Il processo alla centrale termoelettrica di Porto Tolle: gli ex amministratori delegati di Enel condannati per pericolo di disastro sanitario](#); Cass., sez. IV, 21 luglio 2014, n. 32170, PG in proc. Vicini e altri, e GUP Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 11 marzo 2013, *ivi*, 9 dicembre 2014 (Sacelit di Messina), con nota di S. ZIRULIA, [L’amianto continua a uccidere, ma il disastro è già prescritto. Un altro caso “tipo Eternit”](#); Cass., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, Schmidheiny, *ivi*, 24 febbraio 2015 (Eternit), con nota di S. ZIRULIA, [Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione](#) (v. anche G.L. GATTA, [Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell’amianto: riflettendo sull’epilogo del caso Eternit](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 1/2015, p. 77 ss.); [Ass. app. L’Aquila, 17 febbraio 2017](#), e [Ass. Chieti, 19 dicembre 2014](#), in questa *Rivista*, 24 ottobre 2017 (discarica di Bussi sul Tirino); [Ass. Alessandria, 15 dicembre 2015](#), *ivi*, 14 giugno 2016 (Solvay – Ausimont); [Ass. app. Brescia, 20 giugno 2016](#), in *Dir. pen. econ. impr.* (Tamoil di Cremona).

¹² Sul tema, diffusamente, F. FORZATI, [Irrelevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed Emergenza Rifiuti in Campania. Lo stato d’eccezione oltre lo Stato di diritto](#), in questa *Rivista*, 11 marzo 2015.

alternativamente, un elemento del fatto tipico stesso¹³ (e, perciò, necessariamente avvinto dal coefficiente psicologico).

A tal proposito, si è posto il quesito circa la necessità o meno della ricorrenza del requisito di pericolo anche in riferimento all'ipotesi di evento del comma 2, sul punto insistendo una prima tesi che facendo perno sul dato letterale – il quale lo impone espressamente soltanto per la fattispecie del comma precedente – ritiene la fattispecie di pericolo astratto¹⁴ e una diversa impostazione – senz'altro più persuasiva – che richiede comunque l'accertamento concreto del pericolo, in ragione della stretta accessorietà con la disposizione del comma 1¹⁵.

Ancor più controversa è la configurazione dei rapporti strutturali tra le figure criminose dei commi 1 e 2, in ordine alla quale si contendono il campo due approcci interpretativi: secondo alcuni il comma 2 è fattispecie principale, rispetto alla quale il comma 1 incrimina specificamente e autonomamente il tentativo, per altri invece il comma 1 è reato a consumazione anticipata, rispetto al quale il comma 2 prevede una circostanza aggravante in caso di verificazione del disastro¹⁶.

Quanto all'esatta qualificazione della natura giuridica del reato di cui al capoverso dell'articolo 434 c.p., si contendono il campo un primo orientamento minoritario, che lo considera una fattispecie autonoma riconducibile alla famiglia dei delitti aggravati dall'evento¹⁷, e l'interpretazione prevalente che vi rinviene invece una circostanza aggravante¹⁸, giacché l'evento aggravatore esprime una modificazione meramente quantitativa e non qualitativa dell'evento descritto nella fattispecie-base, il cui significato rimane immutato.

L'esigenza di sussumere gli episodi di grave contaminazione ambientale – in altre parole, i disastri ambientali – all'interno del perimetro applicativo della fattispecie innominata, caratterizzata in termini di alterità rispetto alle altre figure di disastro espressamente codificate, ha indotto gli interpreti a una faticosa opera di ricostruzione analitica degli elementi di tipicità dell'articolo 434 c.p. (*in primis* il concetto stesso di «disastro»), dando luogo a un annoso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, tutt'oggi non ancora sopito.

¹³ Sul punto, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale: parte speciale*, vol. II, Milano, 2016, p. 21 ss.

¹⁴ G. MARINUCCI, voce *Crollo di costruzioni*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, p. 414 ss.

¹⁵ S. ARDIZZONE, voce *Crollo di costruzioni e altri disastri dolosi*, in *Dig. disc. pen.*, III, Torino, 1988, p. 361 ss.

¹⁶ Per una disamina delle varie posizioni si rinvia a A. GARGANI, *Il danno qualificato dal pericolo. Profili sistematici e politico-criminali dei delitti contro l'incolumità pubblica*, Torino, 2005, p. 311 ss.; Id., *Reati contro l'incolumità pubblica. Tomo I: Reati di comune pericolo mediante violenza*, in *Trattato di diritto penale – Parte speciale*, a cura di Grosso, Padovani e Pagliaro, vol. IX, Milano, 2008, p. 417 ss.

¹⁷ [Trib. Torino, sez. I, 13 febbraio 2012](#), in questa *Rivista*, 14 maggio 2012, con nota di S. ZIRULIA, [Sentenza Eternit: qualche osservazione "a caldo" sul dispositivo](#), *ivi*, 17 febbraio 2012, e di L. MASERA, [La sentenza Eternit: una sintesi delle motivazioni](#), *ivi*, 30 maggio 2012.

¹⁸ Cass., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, cit.; Cass., sez. IV, 5 maggio 2011, n. 36626, Mazzei, in *C.E.D. Cass.*, 2011, rv. 251428; per la giurisprudenza di merito, App. Taranto, 2 novembre 2016, in *Guida dir.*, 17/2017, p. 84. In dottrina, E. BATTAGLINI-B. BRUNO, *Incolumità pubblica (delitti contro la)*, in *Nov. Dig. it.*, VIII, Torino, 1968, p. 541 ss.; S. BENINI, sub *art. 434*, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, diretta da Lattanzi e Lupo, vol. IV, Milano, 2000, p. 319.

In tema, occorre segnalare un vero e proprio “cambio di passo” della giurisprudenza, che mentre in una prima fase riconduceva alla fattispecie innominata soltanto ipotesi di “macroeventi”¹⁹ di inquinamento, successivamente – a partire dalla c.d. svolta di Porto Marghera²⁰ – ha affermato la riconducibilità alla stessa anche di “microeventi”, intesi come fenomeni di progressiva e imponente contaminazione dei suoli, delle acque o dell’aria con sostanze pericolose per la salute, attuata tramite condotte cronologicamente e spazialmente “diluite”, che non richiedono un evento disastroso immediatamente percepibile²¹, ma che si risolvono in un inquinamento lungolatente, non caratterizzato dalla sussistenza di un evento di forte impatto traumatico sulla realtà né innescato da una causa di tipo violento²².

A fare (parziale) chiarezza sul tema è intervenuta la Corte costituzionale che, chiamata a risolvere una questione di legittimità²³ sollevata per difetto di determinatezza-tassatività della disposizione²⁴, ha configurato l’articolo 434 c.p. quale “norma di chiusura”²⁵ del capo dedicato ai delitti «di comune pericolo mediante

¹⁹ Il “macroevento” può essere definito come un fatto tipico che si esaurisce di per se stesso *in un arco di tempo ristretto* e con il verificarsi di un evento di *grande evidenza immediata*. Sul punto, G.M. FLICK, *Parere pro veritate sulla riconducibilità del c.d. disastro ambientale all’art. 434 c.p.*, in *Cass. pen.*, 1/2015, p. 12 ss.

²⁰ Cass., sez. IV, 17 maggio 2006, n. 4675, cit., per cui il disastro è integrato «da un “macroevento”, che comprende non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamento ecc.) che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l’esistenza di una lesione della pubblica incolumità». Sulla portata innovativa di tale pronuncia si rinvia alle considerazioni di S. ZIRULIA, *Esposizione a sostanze tossiche e imputazione causale*, Milano, 2015, p. 127 ss.

²¹ Tale prospettiva è stata accolta, da ultimo, dalla recente pronuncia di Cass., sez. III, 22 gennaio 2018, n. 2401, cit., relativa alla centrale Enel di Porto Tolle, in cui trova pieno accoglimento la ricostruzione dell’evento disastroso inaugurata dalla c.d. svolta di Porto Marghera (p. 42 della sentenza).

²² La Cassazione ha confermato questa prospettiva, affermando che l’imponente contaminazione di siti, realizzata mediante l’accumulo sul territorio o lo sversamento in acqua di rifiuti pericolosi, è atta a configurare il disastro innominato allorché, per la durata in termini temporali e per l’ampiezza in termini spaziali dell’attività di inquinamento, essa assuma connotati di eccezionale gravità, generando un concreto pericolo per la salute di un numero indeterminato di persone. In tal senso, Cass., sez. II, 13 dicembre 2011, n. 46189, in *Riv. pen.*, 9/2012, p. 884; Cass., sez. VI, 2007, n. 19342, *ivi*, 10/2007, p. 995; Cass., sez. VI, 2012, n. 18678, in *Foro it.*, 2012, II, p. 537.

²³ GUP Trib. Santa Maria Capua Vetere, ord. 7 dicembre 2006, n. 12811, in *Dir. & giust.*, 24 febbraio 2007, con nota di A. NATALINI, *Reato di disastro “innominato”: atti alla consulta per indeterminatezza della fattispecie*.

²⁴ Per una panoramica sulle critiche circa la formulazione della disposizione, sotto il profilo del mancato rispetto del canone di necessaria precisione, cfr. S. CORBETTA, *Delitti contro l’incolumità pubblica. Tomo I: I delitti di comune pericolo mediante violenza*, in AA.VV., *Trattato di diritto penale – Parte speciale*, diretto da Marinucci e Dolcini, Padova, 2003, p. 612 ss.; G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale – Parte speciale*, Bologna, 2007, 514; G.M. FLICK, *op. cit.*, p. 12 ss.

²⁵ Sul punto, in dottrina, S. CORBETTA, *Delitti contro l’incolumità pubblica*, cit., p. 584, e A. GARGANI, *Reati contro l’incolumità pubblica*, cit., p. 451; si veda anche S. CANESTRARI – L. CORNACCHIA, *Lineamenti generali del concetto di incolumità pubblica*, in AA.VV., *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, a cura di Cadoppi, Canestrari, Manna e Papa, vol. IV, Torino, 2010, p. 19, che ne parlano in termini di «figura-cerniera idonea a espandersi, *rectius* a espandere e adattare in continuazione l’ambito di protezione penale in funzione dei mutamenti tecnologici e delle nuove esigenze indotte di progresso».

violenza», valorizzando – al fine di salvare da censura la norma – due profili costitutivi della nozione di disastro, da considerarsi cumulativi e inscindibili.

Nel dettaglio, la Corte – affermando un principio ancora oggi valevole e richiamato negli arresti giurisprudenziali successivi, compreso quello in commento – ha ritenuto possibile enucleare una nozione unitaria di disastro, definibile per identità morfologica e contenutistica rispetto agli “altri disastri”, forgiando la relativa definizione sulla base degli elementi strutturali ottenuti per astrazione dalle altre fattispecie di cui al capo I.

In questa prospettiva, il giudice costituzionale ha adottato una concezione “bipolare” del disastro, strutturandolo – sotto il profilo *dimensionale* – come un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, estesi e complessi e – sotto il profilo della proiezione *offensiva* – come un evento idoneo a causare un pericolo per la vita o per l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone, senza che peraltro sia richiesta anche l’effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti²⁶.

Il giudice costituzionale, peraltro, ha fatto proprie le perplessità e le criticità già rilevate dalla dottrina circa la sussunzione del disastro ambientale nel disastro innominato, auspicando che fattispecie «attualmente ricondotte, con soluzioni interpretative non sempre scevre da profili problematici, al paradigma punitivo del disastro “innominato” e tra esse segnatamente l’ipotesi del cosiddetto disastro ambientale» formassero «oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale».

Così, al giudice delle leggi è certo parso apprezzabile il tentativo della giurisprudenza di forgiare in via pretoria un concetto “sfumato” come quello di disastro²⁷, senza che – come rilevato anche in dottrina²⁸ – un simile giudizio positivo

²⁶ Corte cost., 1 agosto 2008, n. 327, in *Giur. cost.*, 4/2008, p. 3529 ss., con nota di F. GIUNTA, *I contorni del disastro innominato e l’ombra del disastro ambientale alla luce del principio di determinatezza*, e in *Riv. giur. amb.*, 2/2009, p. 335, con osservazioni di D. CILIA.

²⁷ Tra le altre, in giurisprudenza, si vedano Cass., sez. V, 7 dicembre 2006, n. 40330, Pellini, in *Dir. pen. proc.*, 4/2007, p. 444, e Cass., sez. III, 16 gennaio 2008, n. 9418, Agizza, in *Dir. giur. agr.*, 3/2009, p. 195 ss., con nota di S. DI PINTO, *Illecito smaltimenti di rifiuti e disastro «innominato» (art. 434 c.p.)*, e in *Resp. civ. prev.*, 6/2008, p. 1332, con nota di G. COCCO, che definiscono il disastro come evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità straordinariamente grave e complesso ma non eccezionalmente immane (così anche Trib. Milano, 20 gennaio 2009, n. 14658, in *Giur. mer.*, 9/2009, p. 2199, con nota di G. BELLOMO, *Smaltimento abusivo di rifiuti speciali altamente pericolosi tra lacune legislative e supplenza del giudice*); analogamente, per Cass., sez. IV, 30 novembre 2012, n. 46475, in *Guida dir.*, 2/2013, p. 88, esso consiste in un evento fortemente connotato sul piano naturalistico e contrassegnato da forza distruttiva di dimensioni assai rilevanti; precisa, tuttavia, Cass., sez. IV, 14 marzo 2012, n. 18678, cit., p. 537, che esso può avere le caratteristiche di un evento disastroso immediatamente percepibile, ma anche di un evento che si realizza in un arco di tempo prolungato purché atto a pregiudicare, per la sua efficacia diffusiva, la pubblica incolumità.

²⁸ Così F. CASTOLDI, *op. cit.*, p. 830 ss.; S. CORBETTA, *Delitti contro l’incolumità pubblica*, cit., p. 633; ID., *Il “disastro” provocato dall’ILVA di Taranto, tra forzature giurisprudenziali e inerzie del legislatore*, in *Corr. mer.*, 10/2012, p. 867 ss.; G. DE SANTIS, *Diritto penale dell’ambiente. Un’ipotesi sistematica*, Milano, 2012, p. 166 ss.; A. GARGANI, *Reati contro l’incolumità pubblica*, cit., p. 474; ID., *La protezione immediata dell’ambiente*, cit., p. 420 ss.; F. GIUNTA, *op. cit.*, p. 3541 ss.; R. MARTINI, *op. cit.*, p. 341 ss.; M. PAOLI, *Esposizione ad amianto e disastro ambientale: il paradigma di responsabilità adottato nella sentenza Eternit*, in *Cass. pen.*, 5/2014, p. 1802 ss.; C.

potesse ricomprendere l'opera di sussunzione del disastro ambientale nel disastro innominato, tanto più alla luce dell'obliterazione del requisito dimensionale operata dalla giurisprudenza di Porto Marghera.

A tal proposito, vi era infatti più di una voce che sosteneva – e che sostiene tutt'oggi, non a torto – l'ontologica inconciliabilità tra le ipotesi di disastro ambientale (o ecologico) e la fattispecie "contenitore" di cui all'articolo 434 c.p., sul presupposto che quest'ultima (così come gli altri delitti di cui al titolo I), richiedendo una condotta violenta di carattere istantaneo²⁹, sarebbe difficilmente applicabile alla causazione di pericoli lenti, diffusi e silenti per il bene ambiente, che prescindono da un impatto traumatico sulla realtà materiale.

In risposta all'obiezione di matrice dottrinale si è evidenziato che, in realtà, la «violenza» individuata dalla rubrica del titolo VI quale modalità di aggressione al bene giuridico tutelato, lungi dall'identificarsi con la violenza reale c.d. propria³⁰, debba essere correttamente intesa come condotta non fraudolenta caratterizzata dall'impiego di energia fisica, secondo un'accezione compatibile con le fattispecie di disastro "ecologico" integrate da condotte inquinanti reiterate nel tempo, poste in essere nell'ambito di un processo produttivo³¹.

Tuttavia, le maggiori perplessità sorgono in relazione ad altro e complementare profilo dell'evento di disastro, il quale, ai fini della sussunzione nell'articolo 434 c.p., dovrebbe caratterizzarsi per una propria concentrazione spazio-temporale³², ancorché riconducibile a più condotte consecutive e frazionate nel tempo: tale nota costitutiva – anche se messa in dubbio dalla giurisprudenza sulla base di un raffronto sistematico con altre ipotesi "tipiche" di disastro³³ – si pone evidentemente in antitesi rispetto alla possibile rilevanza di una serie di microeventi scaglionati nel tempo.

PIERGALLINI, *Danno da prodotto e responsabilità penale. Profili dommatici e politico criminali*, Milano, 2004, p. 280 ss.; M. TARZIA, *Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti*, in *Leg. pen.*, 2/2013, p. 390 ss. *Contra*, a favore della riconducibilità del disastro ambientale all'articolo 434 c.p., M.V. BALOSSI, *op. cit.*, p. 621; L. RAMACCI, *Il «disastro ambientale» nella giurisprudenza di legittimità*, cit., p. 724 ss.

²⁹ A. GARGANI, *La protezione immediata*, cit., p. 422.

³⁰ Cass., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, cit., ha ritenuto, in ordine al requisito di distruttività, che «arbitrariamente si riduce la nozione di distruzione ai fenomeni macroscopici e visivamente percepibili, escludendo senza fondamento la rilevanza di tutti i fenomeni distruttivi prodotti da immissione tossiche che, come nel caso in esame, incidono altresì sull'ecosistema e addirittura sulla composizione e quindi sulla qualità dell'aria respirabile, determinando imponenti processi di deterioramento, di lunga o lunghissima durata, dell'*habitat* umano», e, quanto alla violenza, che essa vada intesa come «impiego di una qualsivoglia energia o mezzo idoneo a superare l'opposizione della potenziale vittima e a produrre l'effetto offensivo senza la cooperazione di quella; sicché non è seriamente dubitabile che anche l'energia impiegata nell'ambito di un processo produttivo che libera sostanze tossiche e l'inarrestabile fenomeno, così innescato, di meccanica diffusione delle stesse, alla cui esposizione non è possibile resistere, rappresenta, nell'accezione considerata, violenza»; sul punto si vedano anche le considerazioni svolte da P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2015, p. 61.

³¹ Così C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, 3ª ed., Torino, 2016, p. 285.

³² Sul punto, si rinvia alle considerazioni di L. MASERA, *La sentenza della Cassazione sul caso Eternit: analisi critica e spunti di riflessione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3/2015, p. 1572.

³³ Ancora, Cass., sez. I, 19 novembre 2014, n. 7941, cit., ha affermato che «non tutte le ipotesi di disastro previste dal capo sui delitti contro l'incolumità pubblica hanno di necessità le caratteristiche di un

In altri termini – accedendo a simile impostazione di maggior rigore – seppur non si debba escludere il ricorrere del disastro innominato anche in presenza di una cesura temporale apprezzabile fra la condotta di innesco o di aggravamento del rischio (magari protratta nel tempo) e l'evento pericoloso, sarebbe da escludere recisamente la sua configurazione come sommatoria di una pluralità di singoli accadimenti lesivi³⁴.

In definitiva, requisito non surrogabile del disastro innominato dovrebbe essere quello dell'immediatezza e della puntualità dell'evento, seppure ciò non impedisca di operare una distinzione – in termini descrittivi – tra disastri statici e dinamici (che cioè si caratterizzino per un lento sviluppo “silente” sul territorio, con possibili evoluzioni ulteriori), ma piuttosto richiami l'attenzione sul fatto che, anche nel secondo caso, l'evento, pur suscettibile di svilupparsi fino raggiungere la massima espansione, si sia perfezionato in un ben determinato momento: le diverse opzioni interpretative, per quanto autorevoli, pongono un serio rischio di rescissione dai vincoli morfologici del paradigma dei disastri nominati.

2.2. Il disastro ambientale tipico: l'articolo 452-quater c.p. al bivio tra evento dimensionale ed evento offensivo.

L'insanabile contrasto tra le posizioni interpretative sopra richiamate³⁵ ha fatto nascere l'esigenza, sempre più impellente anche alla luce degli obblighi eurounitari³⁶ e delle più eclatanti vicende giudiziarie nostrane³⁷, di dotare l'ordinamento penale di una nuova fattispecie incriminatrice realmente capace di sanzionare rilevanti fenomeni di contaminazione ambientale.

macroevento di immediata manifestazione esteriore, poiché ad esempio la frana può consistere in spostamenti impercettibili che durano anni; l'inondazione può consistere in un lentissimo estendersi delle acque in territori emersi».

³⁴ Sottolinea efficacemente G.M. FLICK, *op.cit.*, p. 21, che «la sostituzione del c.d. macroevento con una serie di microeventi e il suo frazionamento – attraverso il protrarsi della contaminazione nel tempo anche per lungo periodo – comportano infatti la perdita della concentrazione spaziale e soprattutto temporale dell'evento, nonché la perdita della sua puntualità e individualità», quale condizione ineludibile ai fini del procedimento di «analogia esplicita» tra disastri tipici e disastro innominato inaugurato dalla Corte costituzionale.

³⁵ Per una esaustiva ricostruzione delle problematiche emerse e del conseguente dibattito, si vedano i contributi contenuti in AA.VV., *I molti volti del disastro*, in *Crim.*, 2014, p. 251 ss. (A. GARGANI, *Nota introduttiva*; D. BRUNELLI, *Il disastro populistico*; S. CORBETTA, *Il “disastro innominato”: una fattispecie “liquida” in bilico tra valori costituzionali ed esigenze repressive*; G. RUTA, *Problemi attuali intorno al disastro innominato*).

³⁶ L'articolo 3, comma 1 lett. a) della Direttiva 2008/99/CE, infatti, imponeva agli Stati membri la previsione di una specifica incriminazione che sanzionasse lo «scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora».

³⁷ *Retro* nota 11.

Seguendo tale intento, la riforma in materia penale ambientale del 2015 ha introdotto nell'ambito degli ecoreati la disposizione dell'articolo 452-*quater* c.p., dedicata alla fattispecie incriminatrice di disastro ambientale³⁸.

La nuova fattispecie, configurata come reato istantaneo a effetti permanenti³⁹, abbandonando il paradigma del reato di pericolo, punisce con un notevole incremento sanzionatorio – il che riverbera esiziali conseguenze anche in ragione del raddoppio del termine prescrizione previsto dall'articolo 157, comma 6 II pt. c.p. per tutti i nuovi ecodeletti, al netto delle novità introdotte dalla riforma Orlando – la condotta che, secondo l'ordinario rapporto di causalità, cagioni abusivamente uno degli eventi di disastro ambientale, ora espressamente tipizzati dalla norma superando il *vacuum* definitorio di cui soffriva la "vecchia" fattispecie dell'articolo 434 c.p.

La tripartizione del secondo polo di accertamento del nesso causale, tra l'altro, si caratterizza per una fisionomia dinamica, nel senso che gli eventi criminosi codificati rappresentano i singoli *step* fenomenici di una fattispecie complessa "a incremento", che partendo "da lontano" – dalle meno gravi forme di compromissione e deterioramento significative e misurabili dell'inquinamento ambientale e, scendendo la «scala penale»⁴⁰, dalle contravvenzioni "formali" e dagli illeciti amministrativi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – si arricchisce in termini di offensività, sotto il profilo delle accresciute note di reversibilità ovvero di lesività del fatto.

Così, i primi eventi di disastro, nella forma del danno⁴¹, si configurano in un rapporto di concatenazione crescente – una progressione criminosa, tecnicamente parlando – con la contigua fattispecie di inquinamento ambientale⁴², ponendo a oggetto dell'incriminazione l'alterazione di un ecosistema che, rispettivamente, risulti «irreversibile» (n. 1, irreversibilità in senso proprio) ovvero «la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali» (n. 2, c.d. irreversibilità complessa).

³⁸ Per un generale inquadramento della fattispecie, all'indomani della sua introduzione nel Codice penale, si rinvia a M.C. AMOROSO, *Il disastro ambientale in generale. Così l'introduzione del nuovo delitto colma un vuoto*, in *Guida dir.*, 25/2015, p. 44 ss.

³⁹ Per una peculiare ricostruzione della natura del disastro ambientale (reato permanente ovvero istantaneo a effetti permanenti) a secondo della matrice ambientale incisa – in parziale contrasto con la tesi della "permanenza della condotta sottostante" fatta propria dalle Sezioni Unite nel caso *Eternit* – si veda A. MILITA, *Il disastro ambientale, da delitto innominato a tipico: la qualificazione del delitto come eventualmente permanente e le responsabilità patrimoniali*, in *Lexambiente.it*, 10 giugno 2015. In tema cfr. anche A. DI TULLIO D'ELISIS, *I nuovi reati ambientali e le strategie difensive: commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Maggioli, 2015, p. 75 ss.

⁴⁰ G. BATTARINO, *Atti del Convegno "Delitti contro l'ambiente. Prospettive di una riforma attesa"*, Roma, 23 marzo 2015, p. 114.

⁴¹ F. FORZATI, *Reato permanente, carattere differito dell'evento e modelli di tipizzazione dei reati ambientali: evoluzione interpretativa del disastro innominato e nuovo disastro ambientale*, in *Crit. dir.*, 4/2015, p. 381 ss.

⁴² In questi termini, Cass., sez. III, 3 marzo 2017, n. 10515, Sorvillo, in *Dir. amb.*, 3 aprile 2017, con nota di V. VATTANI, *Il delitto di "inquinamento ambientale" alla luce dell'orientamento giurisprudenziale della Cassazione*, con argomentazioni riprese da Cass., sez. III, 30 marzo 2017, n. 15856, Rizzo, in *Lexambiente.it*, 4 aprile 2017, e da Cass., sez. III, 20 aprile 2017, n. 18934, in *Amb. dir.*, relativo al caso "Poseydon" (pesca delle oloturie), con nota di A. STORTI, *Tutela della biodiversità e reati ambientali. Il caso della pesca abusiva di oloturie nei fondali del Salento*, in *Lexambiente.it*, 21 luglio 2017.

Dette ipotesi di disastro sono forgiate, in ordine, sul profilo della stabilità dell'alterazione cagionata, chiamando così l'interprete a sciogliere il binomio circa il carattere reversibile/irreversibile degli effetti della stessa e imponendo un delicato apporto valutativo – a rischio certo di contenzioso tra consulenti delle parti e periti, non diversamente dai requisiti di significatività e misurabilità previsti per l'inquinamento ambientale – che sconta l'incognita di fondo circa l'esatto significato da attribuire alla nozione di irreversibilità.

A tal proposito, se è pur vero che l'irreversibilità, intesa in senso naturalistico come incapacità dell'ecosistema di autorigenerarsi, implica una prognosi circa l'impossibilità di ripristino dell'equilibrio ecologico che è stato alterato dalla contaminazione, non è parso ragionevole pretendere la sua ricorrenza in termini assoluti: in tal senso, il disastro sarà irrimediabile anche qualora occorra, per una sua eventuale reversibilità, il decorso di un ciclo temporale talmente ampio, in natura, da non poter essere rapportabile alle categorie dell'agire umano⁴³, essendo da escludere l'opzione per la quale un ecosistema non può considerarsi irreversibilmente distrutto finché ne è teoricamente possibile un ripristino, ipotizzando la compresenza di tutti gli ulteriori presupposti favorevoli, in un periodo però sensibilmente lungo o addirittura lunghissimo di tempo.

Simili difficoltà definitorie, tra l'altro, si ripercuotono anche sul concreto accertamento del reato, atteso che l'irreversibilità e – come si vedrà – l'estensione della compromissione sono fenomeni progressivi e scientificamente non comprimibili, per cui diviene oggettivamente problematico segnare una netta cesura tra *tempus commissi delicti* e postfatto non punibile⁴⁴.

Tra l'altro, già il mero accertamento di una «alterazione» – intesa come modifica significativa a opera di un fattore esterno dell'originario assetto dell'ecosistema che, agendo sulla stabilità del suo stato, ne altera la interazione funzionale delle singole componenti⁴⁵ – pone non pochi problemi dal punto di vista probatorio, atteso che l'evento in questione presuppone l'esistenza di un differenziale concretamente valutabile rispetto allo *status quo ante* e, in definitiva, una comparazione fondata su studi e dati scientifici (non sempre disponibili) tra la situazione antecedente e quella successiva oggetto di contestazione⁴⁶.

Simili preoccupazioni in ordine alle ridotte *chance* applicative del “nuovo” disastro ambientale sembrano scemare, tuttavia, dinanzi alla possibilità di contestare – secondo il modello della norma a più fattispecie – l'altra ipotesi di disastro immediatamente successiva, la quale si “accontenta” di una alterazione di minore intensità lesiva per il bene ambiente.

⁴³ P. MOLINO, *Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*, Relazione n. III/04/2015 dell'Ufficio del Massimario presso la Corte di cassazione, 29 maggio 2015, p. 18.

⁴⁴ Sulle problematiche connesse all'accertamento della traslazione “qualitativa” del fatto di alterazione-compromissione, rispettivamente, da reversibile a irreversibile e da limitata a estesa, cfr. A. MILITA, *op. cit.*

⁴⁵ L. RAMACCI, *Il “nuovo” disastro ambientale*, in *Lexambiente.it*, 10 novembre 2017.

⁴⁶ C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 262.

Infatti, in via subordinata, l'evento di disastro si attesta sulla nozione "integrata" di irreversibilità complessa, fondata, in primo luogo, sul rilievo circa la concreta fattibilità degli interventi di ripristino – in termini di eccessiva onerosità – che, rinviando all'aspetto quantitativo-economico dell'operazione, dovrebbe essere intesa in senso oggettivo con riferimento ai costi⁴⁷ da sostenere in assoluto da parte della pubblica amministrazione, dovendo opportunamente essere esclusa una lettura "soggettiva" riferita al responsabile del fatto: il che farebbe dipendere l'integrazione del delitto da circostanze del tutto casuali ed estemporanee quali la disponibilità economica dell'autore, ingenerando sospetti profili di incostituzionalità in relazione ai canoni degli articoli 3 e 25 Cost.⁴⁸.

La nozione è completata, poi, dalla prognosi circa la necessaria adozione di provvedimenti eccezionali per sanare la contaminazione, intesi come misure straordinarie, di particolare complessità e difficoltà, che implicano il ricorso a strumenti giuridici *ad hoc*, come finanziamenti statali o locali straordinari, soggetti a specifiche delibere, al di fuori del normale contraddittorio con la pubblica amministrazione o dell'ordinario procedimento di bonifica; si noti, a tal proposito, che una simile tipizzazione dell'ipotesi di disastro di cui al n. 2), in concreto, porterebbe alla sussunzione nella minore fattispecie di inquinamento ambientale di situazioni di pur gravissima compromissione ambientale, bonificabile solo con ingentissimi impegni economici, ma che tuttavia non richiedano l'emanazione di provvedimenti amministrativi deroganti alla disciplina ambientale ordinaria.

Senonché – è innegabile – la descrizione degli eventi dei nn. 1) e 2) è realizzata facendo ricorso a elementi naturalistici e giuridici a forte rischio di indeterminazione, con tutto quel che ne consegue in termini di accessibilità della norma penale e prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie⁴⁹, tanto più alla luce delle pressanti istanze derivanti dalla peculiare lettura "convenzionale" del principio di legalità⁵⁰.

Strutturalmente diverso è l'evento di disastro di cui al n. 3) – descritto come «offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo» – che sembrerebbe apparentemente esulare dallo scenario offensivo

⁴⁷ Si pone, tra l'altro, il problema di quantificare concretamente detti costi: sottolinea a tal proposito C. RUGA RIVA, *Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico*, in *Cass. pen.*, 12/2016, p. 4642, come l'onerosità possa essere rapportata tanto alla media dei costi storici di bonifica quanto al ripristino per casi analoghi.

⁴⁸ P. FIMIANI, *op. cit.*, p. 98.

⁴⁹ P. PATRONO, *La tutela penale dell'ambiente: dal diritto penale del rischio al rischio di diritto penale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 3-4/2017, p. 607.

⁵⁰ Sottolinea correttamente M. TELESCA, [Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma](#), in questa *Rivista*, 17 luglio 2015, p. 26, che «i 'provvedimenti eccezionali' o la 'particolare onerosità' dell'eliminazione dell'alterazione risulteranno solo dopo la commissione del fatto, per cui l'agente saprà solo 'successivamente' – in base cioè alla eccezionalità del provvedimento o alla onerosità dell'intervento – di aver posto in essere un disastro ambientale», dunque, con evidente lesione della garanzia convenzionale dell'articolo 7 CEDU, così come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte EDU (in dottrina, sul punto, F. VIGANÒ, [Il nullum crimen conteso: legalità 'costituzionale' vs. legalità 'convenzionale'?](#), in questa *Rivista*, 5 aprile 2017, p. 9 ss.).

delle fattispecie dei nn. 1) e 2), queste ultime incentrate sul *vulnus* inferto alla matrice ambientale, il primo invece direttamente rivolto alla tutela della pubblica incolumità.

Peraltro, già questa sintetica disamina del fatto tipico mette in luce come il legislatore del 2015, nel formulare gli eventi alternativi di disastro ambientale, abbia sostanzialmente ignorato gli autorevoli insegnamenti della giurisprudenza costituzionale, inopinatamente disgiungendo l'elemento "dimensionale" e quello "offensivo": da un lato, le due ipotesi di alterazione irreversibile – propria e complessa – prescindono dalla portata distruttiva dell'evento e dalla proiezione offensiva verso la pubblica incolumità (quali caratteristiche comuni, invece, ai "disastri" del Titolo VI), dall'altro, l'ipotesi del n. 3) allude alla sussistenza di un'offesa all'incolumità pubblica che – salvo quanto si preciserà oltre – pare non derivare necessariamente da un macrodanneggiamento dell'ambiente⁵¹.

L'ultima ipotesi normativa rappresenta senz'altro – anche a parere di chi scrive – la più problematica, tanto alla luce della precaria formulazione linguistica (non è ben chiaro quale siano i referenti sintattici dei complementi di causa introdotti dalle preposizioni «in ragione» e «per», presumibilmente concatenati tra di loro stessi) e del tristemente consueto *deficit* di precisione della norma, quanto a causa dell'apparente obliterazione del bene ambiente dallo scenario offensivo incriminato, il tutto condito da una certa "confusione" dogmatica (si passa con sorprendente disinvoltura, nello stesso periodo, dalla categoria onnicomprensiva dell'offesa a quella del danno – gli «effetti lesivi» – per poi concludere in una inesatta contrapposizione tra offesa ed esposizione a pericolo).

Il dato testuale risulta particolarmente ostico nei confronti dell'interprete, anche se presumibilmente la fattispecie andrebbe ricostruita nei termini dell'incriminazione di un'offesa di particolare rilievo in quanto rivolta all'incolumità non dei singoli, ma di un numero indeterminato di persone, essendo tale latitudine offensiva realizzabile alla luce del "peso specifico" del fatto-presupposto di contaminazione ambientale, la cui particolare pregnanza è giustificabile alla luce di una delle proiezioni effettuali che lo abbiano caratterizzato: insomma, un vero e proprio rompicapo ermeneutico.

A tal proposito, mentre alcuni dei commentatori dell'articolo 452-*quater* c.p. hanno osservato che la norma, a dispetto della collocazione nel titolo sui delitti contro l'ambiente, almeno apparentemente non richieda che l'offesa alla pubblica incolumità necessariamente debba "passare" attraverso una già consumata contaminazione ambientale – chiamando in causa la figura del c.d. disastro sanitario, invero già considerata nella vicenda *Eternit*⁵² – altri hanno ritenuto che il nucleo criminoso del n. 3) debba considerarsi riferito, in ogni caso, a condotte incidenti sull'ambiente («il fatto») rispetto alle quali l'offesa alla pubblica incolumità rappresenta una conseguenza, pur in assenza delle altre situazioni tipizzate dalla norma⁵³ e ferma restando l'esclusione dal

⁵¹ A.H. BELL – A. VALSECCHI, [Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuta essere scritta peggio](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2/2015, p. 74 ss.

⁵² A.H. BELL-A. VALSECCHI, *op. cit.*, p. 75.

⁵³ Così, L. RAMACCI, *Il "nuovo" disastro ambientale*, cit.; L. MASERA, [I nuovi delitti contro l'ambiente](#), in questa *Rivista*, 17 dicembre 2015, p. 11. Detta opzione interpretativa ha trovato esplicitazione in una recentissima

perimetro di tipicità delle morte e lesioni eventualmente derivanti dal fatto di disastro alla luce del raffronto sistematico con l'articolo 452-ter c.p.⁵⁴.

Si aggiunga, inoltre, che il fatto di reato, nell'ipotesi in esame, sembra condensato attorno all'offesa alla pubblica incolumità nella forma del pericolo per la stessa, atteso che non pare ragionevolmente e fenomenicamente ipotizzabile la realizzazione di un danno alla vita e alla integrità fisica di un numero indeterminato di persone, come confermato dalla stessa disciplina del Titolo VI del Codice penale che mai allude a un danneggiamento al bene giuridico di riferimento.

Ciò posto, in sintesi, la disposizione sembra voler incriminare le condotte di *deminutio* del bene ambiente (diverse dalle alterazioni irreversibili o quasi irreversibili, quali, ad esempio, condotte di mero inquinamento) da cui consegue un'offesa alla pubblica incolumità *sub specie* di messa in pericolo, il cui carattere diffuso (e non individuale) trovi spiegazione nella sua speciale rilevanza alla luce, alternativamente, dell'estensione spaziale e temporale della compromissione così realizzata e dei suoi effetti lesivi sulla matrice incisa (non sulle persone, subito dopo prese in considerazione) ovvero del consistente dato quantitativo delle persone offese – il termine generico non chiarisce se siano o meno ricomprese le morte o lesioni eventualmente cagionate⁵⁵ – o messe in pericolo.

3. Clausola di salvaguardia e “riparto di competenze”: la Cassazione sui criteri regolatori del concorso tra fattispecie.

La panoramica sul *background* culturale – giurisprudenziale e dottrinale – in materia di disastro ambientale è funzionale all'esame della recente sentenza *Pellini* e all'analisi dei passaggi argomentativi, non sempre cristallini, svolti dalla Cassazione in merito alle interconnessioni applicative tra le fattispecie incriminatrici degli articoli 434 e 452-*quater* c.p.

La lettura della sentenza rivela la presenza di spunti di notevole interesse in tema di disastro ambientale, spaziando dai profili probatori – l'accertamento del disastro potrebbe ben fondarsi sulla prova logica⁵⁶, prescindendo dalla prova scientifica (analisi

pronuncia della Cassazione, per i cui contenuti si rinvia alla successiva nota 87.

⁵⁴ C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 264; L. SIRACUSA, [La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell'ambiente](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2/2015, p. 211.

⁵⁵ Secondo C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati: commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015, p. 22, l'ipotesi in esame coprirebbe le contaminazioni ambientali con effetti disastrosi per l'ambiente e per la pubblica incolumità, nel senso di messa in pericolo di un numero indeterminato di persone, con esclusione però delle morti e delle lesioni; *contra*, P. FIMIANI, *op. cit.*, p. 102, sostiene che il dato letterale, nella parte in cui differenzia chiaramente le due categorie di soggetti, esprime l'intenzione del legislatore di ricomprendere i casi di morte o di lesioni causate dall'evento inquinante.

⁵⁶ Desta senz'altro perplessità la sentenza nella parte in cui afferma che «la prova del disastro ambientale non ha matrice esclusivamente scientifica»: per la Cassazione deve ritenersi completo l'accertamento del fatto fondato su «verifiche presso i siti gestiti dagli imputati», sul prelievo di «campioni e rifiuti per procedere alla relativa catalogazione e tipizzazione», su «accertamenti cartolari e sulla documentazione

sul suolo e sulle acque) – alla tematica della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello⁵⁷, per giungere fino alla trattazione del concetto “convenzionale” e “costituzionale” di *idem factum*, quale polo di riferimento per l’identificazione di un’eventuale violazione della garanzia del *ne bis in idem*⁵⁸.

Al netto di questi pur rilevanti temi, il giudice di legittimità è stato chiamato a decidere dei ricorsi presentati dai difensori degli imputati avverso la pronuncia di condanna in appello per disastro innominato, aventi quale minimo comun denominatore le censure in ordine alla perdurante applicabilità del delitto di cui all’articolo 434 c.p. a seguito dell’entrata in vigore della l. 22 maggio 2015, n. 68, per effetto della supposta portata abrogante del nuovo delitto di disastro ambientale *ex* articolo 452-*quater* c.p.

La Cassazione è molto chiara nel fissare il *thema decidendum*, nella parte in cui, in apertura della motivazione in diritto, identifica il nucleo centrale delle impugnazioni proposte nel «rapporto tra fattispecie» e nel «fenomeno successorio», «rispetto al quale si giunge anche ad adombrare l’ipotesi di una sostanziale abolitio criminis [...] per effetto della novella di cui alla L. 22 maggio 2015, n. 68, con conseguente indifferenza dell’ordinamento penale rispetto ai fatti in esame, commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore e con relativa sussunzione della vicenda successiva nello statuto di disciplina della cd. abrogazione della precedente incriminazione».

L’*excursus* sulle “tormentate” vicende interpretative dell’articolo 434 c.p., da un lato, e l’analisi della fattispecie di nuovo conio dell’articolo 452-*quater* c.p. – nell’ambito della quale, tra l’altro, è riconosciuta la natura di reato di pericolo concreto dell’evento di offesa alla pubblica incolumità⁵⁹ – rappresenta la premessa necessaria per aggredire il nodo problematico della questione sottoposta allo scrutinio del giudicante.

contabile», nonché sui risultati delle intercettazioni e su indagini specifiche condotte tramite pedinamento dei mezzi che scaricavano in maniera incontrollata rifiuti. In presenza di simili elementi probatori, infatti, ben potrebbe affermarsi l’integrazione dell’evento di disastro, «non potendo razionalmente ammettersi che migliaia di tonnellate di rifiuti, con quelle caratteristiche [...] potessero risultare neutri e indifferenti rispetto all’equilibrio ambientale oltre che privi di forza e potenzialità distruttiva».

⁵⁷ Sul punto, la Corte rinvia agli approdi raggiunti, con riferimento al tema dell’*overturning* in appello (da proscioglimento a condanna), dalle note pronunce di [Cass., sez. un., 28 aprile 2016, n. 27620, Dasgupta](#), in questa *Rivista*, 5 ottobre 2016, con nota di E. LORENZETTO, [Reformatio in peius in appello e processo equo \(art. 6 CEDU\): fisiologia e patologia secondo le Sezioni Unite](#), e di [Cass., sez. un., 19 gennaio 2017, Patalano](#), *ivi*, 5 maggio 2017, con nota di H. BELLUTA – L. LUPÀRIA, [La parabola ascendente dell’istruttoria in appello nell’esegesi “formante” delle Sezioni Unite](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3/2017, p. 151 ss. Quanto alla problematica circa la necessità della rinnovazione nell’ipotesi “speculare” di *overturning* (da condanna a proscioglimento), cfr. [Cass., sez. un., 21 dicembre 2017, p.m. in proc. Troise](#), in questa *Rivista*, 22 dicembre 2017 (per l’ordinanza di rimessione, [Cass., sez. II, 20 giugno 2017, n. 41571, P.G. in proc. Marchetta](#), *ivi*, 19 ottobre 2017, con nota di H. BELLUTA, [Oltre Dasgupta o contro Dasgupta? Alle Sezioni Unite decidere se la rinnovazione è obbligatoria anche in caso di overturning da condanna a proscioglimento](#), e di L. LUPARIA – H. BELLUTA, [Ragionevole dubbio ed etica del sistema: quando l’immediatezza non serve?](#), *ivi*, fasc. 12/2017, p. 89 ss.)

⁵⁸ Sulla distinzione tra *idem factum* e *idem legale*, ai fini del divieto di secondo giudizio di cui all’articolo 649 c.p.p., si rinvia a [Corte cost., 31 maggio 2016, n. 200](#), in questa *Rivista*, 24 luglio 2016.

⁵⁹ Afferma la Cassazione che l’ipotesi delittuosa dell’articolo 452-*quater* c.p., comma 2 n. 3) «potrebbe essere ricondotta, piuttosto[,] che al delitto con evento di danno in senso stretto, all’ipotesi dell’incriminazione del fatto di pericolo concreto [...] almeno nella ipotesi in cui sia l’indicatore alternativo del numero di persone

Il profilo controverso, invero, attiene alla esatta definizione dei rapporti intercorrenti tra le due figure di disastro, alla luce della clausola di riserva («fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p.») che il legislatore ha introdotto in apertura dell'articolo 452-*quater* c.p.

Ma già a questo punto emerge una prima criticità.

Se è assunto pacifico, sotto l'aspetto dogmatico, che funzione della clausole di riserva sia delimitare i rapporti tra fattispecie incriminatrici in funzione regolatoria del concorso apparente di norme⁶⁰, poco condivisibile è l'affermazione con cui si riconosce che obiettivo della clausola stessa, «nel caso di specie e nei limiti del possibile», è quello di «garantire le sorti dei processi già avviati con l'accusa di disastro innominato ex art. 434 c.p.», adesivamente a quanto espresso in sede preparatoria della l. 22 maggio 2015 n. 68.

L'argomentazione da ultimo illustrata, infatti, appare quantomeno singolare, se non addirittura erronea – non a caso vi è stato chi autorevolmente ha giudicato la clausola «“curiosa” fino al paradosso»⁶¹ – nella misura in cui attribuisce la funzione di disciplinare un fenomeno (i profili intertemporali tra reati in caso di successione di norme penali) a un elemento di fattispecie che, intrinsecamente, è deputato al governo di fenomeno affatto differente, appunto il concorso apparente di norme.

In questo senso, se così interpretata, la clausola risulta anzitutto inopportuna perché, nell'intento di marcare i confini con l'articolo 434 c.p., legittima *per tabulas* l'interpretazione giurisprudenziale favorevole alla “flessione ambientale” dello stesso, sancendone assurdamente la prevalenza applicativa rispetto alla fattispecie dell'articolo 452-*quater* c.p. (che, tra l'altro, è sanzionata più gravemente), oltre che inutile, in quanto il nuovo articolo 452-*quater* c.p. non lascia alcuno spazio applicativo all'articolo 434 c.p. se non quello già attribuibile – indipendentemente dalla clausola di riserva – a un fatto completamente diverso, disciplinato nell'ambito dei delitti contro l'incolumità pubblica⁶².

A tal proposito, la stessa Cassazione riconosce come, in effetti, già alla luce del rapporto strutturale tra le due fattispecie – e dell'interpretazione che il formante giurisprudenziale costantemente fornisce del disastro innominato – sarebbe ben difficile sostenere – come vorrebbero gli imputati – la ricorrenza di una ipotesi di abrogazione

esposte a pericolo a dare conto della lesione/offesa all'incolumità pubblica, lesione da intendere non solo come distruzione del bene protetto, ma come concreta esposizione di esso al pericolo della sua verifica».

⁶⁰ Per la funzione e il significato delle clausole di sussidiarietà espressa, cfr. G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Manuale di Diritto Penale. Parte Generale*, 4ª ed., Milano, 2012, p. 456. Si noti, peraltro, che sul tema dei criteri regolatori del concorso apparente di norme, a favore dell'affermazione della teoria monistica (che riconosce valore esclusivamente al principio di specialità di cui all'articolo 15 c.p.), è recentemente intervenuta Cass., sez. un., 22 giugno 2017, n. 41588, La Marca, in questa *Rivista*, 21 novembre 2017, con nota di G. SERRA, [Le Sezioni Unite e il concorso apparente di norme, tra considerazioni tradizionali e nuovi spunti interpretativi](#).

⁶¹ T. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in *Guida dir.*, 32/2015, p. 10 ss.

⁶² P. PATRONO, *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma*, in *Leg. pen.*, 11 gennaio 2016, p. 13; C. RUGA RIVA, *Il nuovo disastro ambientale*, cit., p. 4638.

del delitto di cui all'articolo 434 c.p. da parte del nuovo disastro ambientale, con applicazione del principio dell'articolo 2, comma 2 c.p., e così le paventate ricadute sulle contestazioni formulate nei processi pendenti.

Il timore circa un possibile "crollo" dell'impianto accusatorio sarebbe del tutto infondato, inoltre, anche rinvenendo nei rapporti tra i due delitti un'ipotesi di successione di leggi penali modificative, rilevante ai sensi dell'articolo 2, comma 4 c.p., giacché il vecchio disastro sarebbe in ogni caso norma più favorevole rispetto al nuovo, che è sanzionato più gravemente (reclusione da cinque a quindici anni) e, quindi, è insuscettibile di applicazione retroattiva.

Tali considerazioni consentono alla Corte di raggiungere una prima e intermedia conclusione: cioè che, «alla luce della presenza della clausola di riserva, il tema dei rapporti tra fattispecie sia stato risolto in radice dal Legislatore escludendo interferenze tra le incriminazioni o problemi di successione in senso stretto».

L'esclusione dell'applicabilità della citata disciplina dell'articolo 2 c.p. si giustifica poiché, da una parte, non può certo ritenersi l'articolo 452-*quater* c.p. un caso di nuova incriminazione di un fatto in precedenza non previsto dalla legge come reato (il disastro ambientale, pur attraverso l'*escamotage* del disastro innominato, era già punibile), né tantomeno una fattispecie di *abolitio criminis* non essendo all'evidenza intenzione del legislatore abdicare alla tutela penale in materia ambientale.

Per la Cassazione, invero, si tratta più precisamente di un caso di (il corsivo è di chi scrive) «trattamento penale *modificativo*, in cui il fatto lesivo permane nel suo nucleo essenziale e centrale di disvalore – che il legislatore ha rinnovato – e che risulta descritto, in funzione di maggiore aderenza al principio di tassatività, attraverso l'aggiunta di elementi ulteriori, con funzione e connotati *specializzanti*».

Si è in presenza – secondo il giudicante – di elementi che non mutano la portata offensiva della condotta nella sua dimensione ontologica, ma che operano sul diverso piano della tecnica normativa di descrizione della fattispecie, nell'ottica di delimitare il perimetro di tipicità del reato.

Senonché, l'argomentare della Cassazione pare piuttosto nebuloso nella parte in cui, dapprima, esclude interferenze tra le fattispecie e, poi, sembra presupporre dei punti di contatto tra di esse mediante un chiaro richiamo al principio di specialità.

L'esplicito accenno al canone di specialità (per specificazione) consente alla Corte di passare in rassegna, seppur in funzione di escluderne la rilevanza, i criteri tradizionalmente utilizzati dalla giurisprudenza per dipanare la spinosa questione concernente l'identificazione e la differenziazione delle ipotesi di mera modifica di una legge penale antecedente da quelle di autentica abrogazione⁶³ – con conseguente operare dei diversi regimi dei commi 2 e 4 dell'articolo 2 c.p. – per le delicate ipotesi riconducibili proprio alla c.d. riformulazione del reato, cioè alla modificazione legislativa degli elementi della fattispecie incriminatrice.

⁶³ Si rinvia, per una più ampia trattazione, al contributo di M. SCOLETTA, *L'abolitio criminis "parziale" tra vincoli costituzionali e aporie processuali*, in AA.VV., *Studi in onore di Mario Pisani*, vol. III, Piacenza, 2010, p. 526 ss.

Pretermesso il criterio storico fattuale del c.d. fatto concreto (o della doppia punibilità in concreto)⁶⁴, la Cassazione menziona espressamente la tesi della continuità, quale canone valoriale-valutativo che attribuisce efficacia dirimente ai profili di uguaglianza/alterità del bene giuridico protetto e alle modalità di aggressione dello stesso selezionate dal legislatore, al fine di stabilire – in caso di omogeneità tra oggettività giuridiche tutelate e tra condotte – una mera successione tra norme, in ragione della sostanziale corrispondenza dell'area di illiceità presidiata⁶⁵: tesi che, in passato, ha trovato un recepimento “di fatto” anche nella più autorevole

⁶⁴ Il criterio in questione – riassumibile secondo lo schema logico “prima punibile; dopo punibile; dunque ancora punibile” – nel discernere tra *abolitio criminis* e modificazione della legge penale, focalizza la propria attenzione sul nucleo della condotta cui si riconnette il disvalore normativo che si intende sanzionare, appunto il c.d. fatto concreto, che, se punibile in forza di entrambe le disposizioni, antecedente e successiva – indipendentemente dal raffronto tra fattispecie astratte – rivelerebbe la ricorrenza di una successione fra leggi *ex* articolo 2, comma 4 c.p. La tesi, sostenuta in dottrina da M. GALLO, *Appunti di diritto penale*, vol. I, Torino, 1999, p. 113, nonché da A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2003, p. 116, e Id., *La legge penale tra irretroattività e retroattività*, in *Giust. pen.*, II, 1991, p. 1 ss., e da S. VINCIGUERRA, *Diritto penale italiano*, vol. I, Padova, 1999, p. 338, è stata sottoposta a serrati rilievi critici da parte di chi ha segnalato che il criterio in esame, obliterando la comparazione a livello di fattispecie astratte, farebbe dipendere l'esito del giudizio da fattori casuali a limitata portata euristica (sul punto, cfr. T. PADOVANI, *Tipicità e successione di leggi penali. La modificazione legislativa degli elementi della fattispecie incriminatrice o della sua sfera di applicazione nell'ambito dell'art. 2, 3° comma c.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4/1982, p. 1354 ss.). Ancora, l'adozione di simile criterio si risolverebbe in una inammissibile applicazione retroattiva della nuova disciplina tutte le volte in cui elementi dotati di valore costitutivo nella nuova fattispecie incriminatrice, ma invece irrilevanti alla stregua della normativa preesistente risultino tuttavia presenti nel fatto concreto: a essi, attraverso il meccanismo della successione, sarebbe così attribuita rilevanza applicando retroattivamente la nuova previsione (in tal senso, M. GAMBARDELLA, voce *La legge penale nel tempo*, in *Enc. dir.*, 2014, p. 89 ss.). Sul punto, cfr. anche E.M. AMBROSETTI, *Abolition criminis e modifica della fattispecie*, Padova, 2004, p. 54 ss.; C. PECORELLA, *C'è spazio per criteri valutativi nell'abolition criminis?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4/2003, p. 1519; P. SEVERINO, voce *Successione di leggi penali nel tempo*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XXX, Roma, 1993, p. 5. In giurisprudenza, in senso contrario alla tesi del fatto concreto, Cass., sez. un., 26 marzo 2003, n. 25887, Giordano, in *Cass. pen.*, 11/2003, p. 3310 ss., con nota di T. PADOVANI, *Bancarotta fraudolenta impropria e successione di leggi: il bandolo della legalità nelle mani delle Sezioni unite*, e Cass., sez. un., 27 settembre 2007, n. 2451, Magera, in *Cass. pen.*, 3/2008, p. 898, con nota di M. GAMBARDELLA, *Nuovi cittadini dell'Unione europea e abolition criminis parziale dei reati in materia di immigrazione*.

⁶⁵ Sul principio di continuità, cfr. M. ROMANO, *Irretroattività della legge penale e riforme legislative: reati tributari e false comunicazioni sociali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4/2002, p. 1248 ss. Si vedano anche L.D. CERQUA, *L'abolition del principio di ultrattività delle disposizioni penali finanziarie e l'eredità dei vecchi reati tributari*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 4/2000, p. 825; F. PALAZZO, voce *Legge penale*, in *Dig. dir. pen.*, VII, Torino, 1993, p. 367; C. ZAZA, *Successione di norme penali: la rilevanza dell'oggetto giuridico nei reati in materia economica e finanziaria*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1/2008, p. 187 ss.

giurisprudenza⁶⁶ ed è stata più recentemente oggetto di sistemazione dogmatica secondo un paradigma bifasico⁶⁷.

Un necessario richiamo è rivolto, inoltre, al criterio della continenza o della specialità strutturale – per il vero distinte nel testo della motivazione – che riconosce valenza successiva a quelle ipotesi applicative in cui le norme si pongano in rapporto di specialità unilaterale, sia la legge “nuova” di carattere generale – avendosi in tal caso totale continuità – sia essa speciale – così producendosi una continuità parziale, limitata ai fatti selezionati dai nuovi elementi tipici specializzanti⁶⁸: con esclusione dell’effetto successorio e sussunzione nel fenomeno abolitivo allorché la specialità sia bilaterale o reciproca⁶⁹.

Senonché – osserva la Corte – detti principi entrano “in gioco” solo ed esclusivamente allorquando il legislatore non abbia espressamente risolto il problema del coordinamento in sede novellatrice, adottando gli opportuni accorgimenti testuali volti a ripartire gli ambiti di applicabilità delle fattispecie astratte.

Nel caso in esame, dunque, non si pone alcun problema di successione, essendo certo e inequivocabile che «l’intervento normativo ha inteso fare salvi i casi di applicazione dell’art. 434 c.p. e salvaguardare [...] *in primo luogo*, i processi in corso, per fatti commessi nel vigore della disposizione indicata, proprio inserendo una espressa clausola di riserva, in ragione della indiscussa applicazione dell’art. 434 c.p.».

Tuttavia, al netto della sorprendente reiterazione dell’affermazione circa la presunta *ratio* di tutela dei processi pendenti – rispetto a cui, francamente, non si comprende l’atteggiamento della Corte, se di condivisione o di mera “presa d’atto” dell’*intentio legis* – la pronuncia tradisce le attese proprio “sul più bello”, nel momento in cui, muovendo il passo logicamente successivo, sarebbe stato auspicabile un chiarimento circa la soluzione ermeneutica da seguire in relazione a fatti commessi già

⁶⁶ Cass., sez. un., 20 giugno 1990, Monaco, in *Foro it.*, 1990, II, p. 637, con nota di G. FIANDACA, *Questioni di diritto transitorio in seguito alla riforma dei reati di interesse privato e abuso innominato di ufficio*; Cass., sez. un., 25 ottobre 2000, n. 27, Di Mauro, *ivi*, 2001, II, 143, con nota di M. N. MASULLO, *Le questioni intertemporali diventano di attualità anche per l’illecito penale tributario: alcune riflessioni sulla giurisprudenza delle sezioni unite*; Cass., sez. un., 13 dicembre 2000, n. 35, Sagone, in *Cass. pen.*, 7-8/2001, p. 2054, con nota di M. MUSCO, *L’abolito criminis dell’omessa presentazione della dichiarazione annuale di cui al previgente art. 1 comma 1 l. n. 516/82: la svolta delle Sezioni unite in tema di successione di leggi penali*, e di I. SCETTINO, *La riformulazione del reato di omessa dichiarazione: ambiguità del sistema e soluzioni interpretative*; Cass., sez. un., 9 maggio 2001, n. 33539, Donatelli, in *Foro it.*, 2002, II, p. 191; Cass., sez. un., 19 dicembre 2001, n. 3798, Turina, in *Riv. giur. amb.*, 5/2002, p. 720, con nota di L. PRATI, *Le Sezioni Unite intervengono sugli illeciti depenalizzati dal D.Lgs. 152/1999: qualche certezza e nuove perplessità*.

⁶⁷ M. DONINI, *Abolito criminis e nuovo falso in bilancio. Struttura e offensività delle false comunicazioni sociali dopo il d. lg. 11 aprile 2002, n. 61*, in *Cass. pen.*, 4/2002, p. 1263 ss.; Id., *Discontinuità del tipo di illecito e amnistia. Profili costituzionali*, *ivi*, 9/2003, p. 2857; analogamente, M. GAMBARELLA, *L’abrogazione della norma incriminatrice*, Napoli, 2008, p. 232 ss.; S. DE FRANCESCO, *Successione di leggi penali nel tempo ed area comune di illiceità: questione teorica e riflessi applicativi in tema di false comunicazioni sociali*, in *Ind. pen.*, 3/2003, p. 1076.

⁶⁸ T. PADOVANI, *Tipicità e successione di leggi penali*, cit., *passim*; D. PULITANÒ, *Legalità discontinua? Paradigmi e problemi del diritto intertemporale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4/2002, p. 1281 ss.

⁶⁹ Riassuntivamente, in giurisprudenza, a favore del criterio strutturale della c.d. “doppia punibilità in astratto”, Cass., sez. un., 26 marzo 2003, n. 25887, Giordano, cit.

sotto la vigenza della l. 22 maggio 2015, n. 68, potenzialmente sussumibili sotto la nuova incriminazione dell'articolo 452-*quater* c.p.

Anzi, è proprio l'adesione alla criticata tesi "di salvaguardia" che, una volta "messi in sicurezza" all'ombra del disastro innominato i fatti commessi *ante* 2015 di cui al processo, in ragione dell'esclusione del fenomeno successorio, non ha imposto al giudicante un più incisivo scrutinio sulle reali relazioni strutturali tra le due norme in concorso.

Così, icasticamente, il giudice di legittimità conclude che «le condotte oggetto di esame si debbano, appunto, esaminare in relazione alla precedente disposizione escludendosi, in ragione del *tempus commissi delicti* e del quadro legislativo di riferimento, oltre che dell'assenza di un intervento normativo proteso a introdurre un effetto di abrogazione espressa o implicita, [...] che norma regolatrice della fattispecie debba essere appunto l'art. 434 c.p.».

Una *postilla* risulta opportuna.

I confini applicativi del disastro innominato sono definiti dalla Cassazione – seppur in via indiretta e per differenza rispetto al comparto degli ecodelitti del 2015 – anche in riferimento alla figura dell'inquinamento ambientale di cui all'articolo 452-*bis* c.p.

Se è vero, cioè, che l'inquinamento ambientale è fattispecie legata al disastro ambientale tipico da «un evidente vincolo di progressione lesiva», secondo forme di aggressione al bene giuridico «in nesso di continuità crescente» e con espressione fenomenica (*sub specie* di evento del reato) che «nell'espansione dell'offesa al massimo livello, induce le alterazioni irreversibili dell'art. 452 *quater* c.p.», allora la clausola di riserva posta in apertura di questa disposizione, lungi dal segnare soltanto il discrimine applicativo tra le fattispecie innominata e nominata di disastro ambientale, è al contempo suscettibile di diversificare – seppur in via mediata, per il tramite appunto del disastro ambientale tipico – i delitti degli articoli 434 e 452-*bis* c.p.

Ne segue che mai potrebbe addivenirsi, nei processi in corso, a una sostituzione (meglio, riqualificazione giuridica) dell'originaria contestazione per il delitto contro la pubblica incolumità con la meno grave fattispecie a tutela dell'ambiente di recente introduzione.

Tanto più che, a ben vedere, le due *figurae criminis* sono strutturalmente diverse, postulando eventi di proporzioni lesive notevolmente differenti – vi è evidente scarto tra la mera significatività dell'inquinamento, da un lato, e i caratteri di straordinarietà, gravità, estensione e complessità, nonché di proiezione offensiva del disastro – e oggettività giuridiche differenti, che purtuttavia possono essere ricomposte nel quadro coerente di una «linea progressiva nell'offesa»: ferme restando, in ogni caso, le inevitabili interferenze sotto il profilo dell'accertamento probatorio tra reati che, in concreto, ritrovano una comune matrice in un evento talora dinamico, più o meno grave, di contaminazione dell'ambiente.

4. Riflessioni conclusive: il canone inverso della sussidiarietà.

La pronuncia della Cassazione – come visto – non chiarisce risolutivamente lo stato delle relazioni intercorrenti tra i delitti di disastro innominato e di disastro ambientale, in particolare per l'ipotesi di fatti che rilevino *ratione temporis* anche agli effetti della nuova disposizione incriminatrice.

Si tratta allora di identificare, in presenza di un ventaglio di opzioni interpretative concretamente percorribili, un ragionevole assetto dei rapporti tra le incriminazioni che garantisca a esse autonomi spazi di efficacia, pur nei limiti imposti dall'oggettiva oscurità del dato normativo.

A tal proposito, può essere utile richiamare le considerazioni svolte dalla stessa Cassazione in sede illustrativa della legge sugli ecoreati, ove già si evidenziava come l'introduzione della clausola di riserva posta in apertura dell'articolo 452-*quater* c.p. creasse una difficoltà interpretativa di non pronta soluzione.

Così – osservava l'Ufficio del Massimario – se alla luce del nuovo e composito quadro di tutela penale ambientale non può essere ragionevolmente riproposta quella funzione di chiusura già riconosciuta all'articolo 434 c.p. dalla giurisprudenza costituzionale, dovrebbe allora escludersi un'area di possibile interferenza tra le due fattispecie incriminatrici: si pone, cioè, in capo all'interprete un'alternativa secca per cui, in assenza degli elementi costitutivi del disastro tipico, la clausola di riserva rimane inattiva non innescandosi la disposizione dell'articolo 434 c.p., laddove in presenza degli stessi tratti di tipicità dovrebbe prevalere l'assetto sanzionatorio di maggior rigore del nuovo ecodeletto.

Al contempo, la menzionata *voluntas legis* di preservare i processi per disastro innominato ancora pendenti non potrebbe trovare valida legittimazione, in ragione della inidoneità di una clausola di riserva a dettare un criterio di priorità rispetto a condotte già esaurite⁷⁰: il timore di una "caduta" della contestazione ex articolo 434 c.p. risulta dunque infondato, giacché, anche ipotizzando la ricorrenza di una successione tra norme, mai la nuova fattispecie (più grave) potrebbe applicarsi retroattivamente ai fatti antecedenti la novella legislativa del 2015⁷¹.

Tuttavia, qualora si opti per attribuire alla clausola di salvezza un autonomo significato giuridico, è giocoforza assumere che gli elementi di tipicità dell'articolo 434 c.p. e dell'articolo 452-*quater* c.p. possano ricorrere contestualmente, postulando di poter rinvenire un minimo comun denominatore tra i due delitti, nel segno di una commistione da districare alla luce del regime di "salvaguardia" che la novella sugli ecoreati riserva alla norma più risalente.

Dovendosi dunque escludere in capo alla clausola una funzione meramente "pedagogica" (nel senso di ricordare l'ovvio, cioè che quando non sussistono gli elementi costitutivi del disastro ambientale tipico si applica il disastro innominato), un'interpretazione in linea con la dogmatica tradizionale dovrebbe riconoscere

⁷⁰ Così, P. MOLINO, *op. cit.*, p. 18 ss.

⁷¹ M. CAPPAL, [Un "disastro" del legislatore: gli incerti confini tra l'art. 434 c.p. e il nuovo art. 452-quater c.p.](#), in *questa Rivista*, 14 giugno 2016, p. 8.

nell'*incipit* dell'articolo 452-*quater* c.p. una clausola di sussidiarietà espressa, quale criterio risolutore del concorso apparente di norme: istituto di parte generale che – a conferma della premessa di partenza – presuppone appunto la convergenza sul medesimo fatto concreto di più fattispecie astratte, le quali tuttavia, a una più attenta analisi, non risultano congiuntamente applicabili⁷².

Così opinando, peraltro, i consolidati insegnamenti della manualistica conducono alla paradossale conseguenza per cui, una volta identificato un concorso apparente di norme, a trovare applicazione – dato anche l'inequivoco tenore della clausola – sarebbe la fattispecie dell'articolo 434 c.p.⁷³: norma che prevede un trattamento sanzionatorio meno grave rispetto al disastro ambientale di nuova generazione, in frontale contrasto con la logica della sussidiarietà che impone l'applicazione della norma principale in quanto espressiva del maggior disvalore del fatto⁷⁴.

Il legislatore del 2015, forse a causa di una scarsa meditazione degli effetti ultimi della clausola, si è dunque reso colpevole di un inaccettabile stravolgimento delle dinamiche della sussidiarietà: da un lato, il precetto dell'articolo 452-*quater* c.p. imporrebbe, dinanzi ai (più gravi) fatti di offesa alla pubblica incolumità mediati dalla lesione all'ambiente e "coperti" dall'evento descritto al n. 3 – quale denominatore fenomenico comune tra disastro innominato e disastro ambientale tipico – l'applicazione del più tenue regime sanzionatorio dell'articolo 434 c.p.; dall'altro, si verificherebbe una riviviscenza del nuovo ecodelitto e del suo maggior carico sanzionatorio in presenza dei fatti (meno gravi) di mera lesione all'ambiente senza proiezione offensiva, fattispecie non sussumibile nel paradigma dell'articolo 434 c.p. disegnato dall'autorevole precedente costituzionale⁷⁵.

Al netto degli sforzi dottrinali di salvataggio *in extremis* della clausola⁷⁶, l'accoglimento di simile impostazione segnerebbe un netto stacco dalla logica della sussidiarietà, configurando piuttosto un nesso di specialità tra disastro ambientale tipico (norma speciale) e disastro innominato (norma generale) in ragione della peculiare forma di offesa alla pubblica incolumità descritta dal primo delitto⁷⁷; ma pure

⁷² E. M. AMBROSETTI, *Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale. Il principio di specialità*, in AA.VV., *Commentario sistematico al codice penale*, a cura di Ronco, vol. I, Bologna, 2010, p. 335 ss.; A. PAGLIARO, voce *Concorso di norme (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. VIII, Milano, 1961, p. 545 ss.; Id., voce *Concorso di reati, ibi*, vol. VII, Milano, 1961, p. 660 ss.

⁷³ Sul punto, esaustivamente, M. CAPPAL, *op. cit.*, p. 9.

⁷⁴ In questo senso, G. MARINUCCI-E. DOLCINI, *op. cit.*, p. 455 ss., sul presupposto che il fatto di reato di cui alla norma principale lede uno o più beni giuridici ulteriori rispetto alla norma sussidiaria ovvero integra un approfondimento dell'offesa al bene giuridico tutelato.

⁷⁵ T. PADOVANI, *Legge sugli ecreati*, cit., p. 32.

⁷⁶ Per M. CAPPAL, *op. cit.*, p. 11, la paralisi applicativa dell'articolo 452-*quater* n. 3) c.p. potrebbe essere scongiurata soltanto adottando la diversa interpretazione – nel segno di una tautologia francamente opinabile – che intravede nella clausola di riserva un *nonsense* giuridico, implicante uno scenario in cui sussistono i soli elementi costitutivi dell'articolo 434 c.p. e non quelli del disastro ambientale; il che però, al limite, imporrebbe una diversa formulazione della clausola – «fuori dei casi previsti dall'arti. 452-*quater* c.p.» – da inserire più correttamente in apertura dell'articolo 434 c.p.

⁷⁷ P. FIMIANI, *op. cit.*, p. 103.

quest'ultima ricostruzione – a ben vedere – lascia più di qualche perplessità, chiamando in causa il discusso canone della specialità reciproca o bilaterale, se è vero che l'evento distruttivo di matrice pretoria dell'articolo 434 c.p. è strutturalmente diverso (e più complesso) della contaminazione richiamata nelle varie tipologie di disastro ambientale tipico e, al contempo, l'ecodelitto non contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale, potendo ben difettare – nelle ipotesi dei nn. 1) e 2) – l'offesa alla pubblica incolumità.

Il nodo cruciale della questione risiede – ad avviso di chi scrive – nello stabilire una volta per tutte se effettivamente siano ipotizzabili aree di intersezione tra le due fattispecie (in altri termini, se ricorra un concorso apparente di norme) ovvero se i delitti in esame siano strutturalmente incompatibili e, in quanto tali, insuscettibili di sovrapposizioni applicative⁷⁸.

A tal proposito, a dispetto del tentativo di trovare “costi quel che costi” un senso alla clausola di riserva, sembra che le disposizioni degli articoli 434, comma 2 e 452-*quater* c.p. – la prima per come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la seconda per come ricostruita dall'elaborazione dottrinale e dall'odierna sentenza – non possano trovare punti di contatto⁷⁹; anche se un atteggiamento di maggiore prudenza pare preferibile in relazione alla terza tipologia di evento prevista dall'articolo 452-*quater* c.p., i cui profili di alterità rispetto al disastro dell'articolo 434 c.p. sembrano più sfumati e, in ultima analisi, ravvisabili nel grado più attenuato del coefficiente dimensionale, richiesto invece in termini di straordinarietà per l'ipotesi innominata.

La tesi in esame, tra l'altro, sembra pure sposata dalla recente sentenza *Pellini*, nella parte in cui, dapprima, esclude recisamente interferenze tra nuovo e vecchio disastro – prospettando un panorama interpretativo che non ammette “canali di comunicazione” tra le due fattispecie – ma poco dopo pare immediatamente contraddirsi, ritenendo che l'ecodelitto di disastro ambientale sia forgiato attorno a un nucleo di *disvalore comune* al precedente delitto innominato, rispetto al quale si differenzerebbe per la presenza di elementi *specializzanti*: conclusione che cozza frontalmente con il riconoscimento del carattere autonomo delle fattispecie.

Pertanto, ritenuto che la clausola non presupponga affatto la sussistenza di un medesimo fatto astrattamente ricadente in entrambe le fattispecie (avendo essa come referente «casi che non rientrano nello spettro applicativo della nuova fattispecie, ma solo della vecchia»⁸⁰), si deve purtroppo ripiegare sulla tesi già menzionata, necessariamente “di rottura”, che ritiene l'inciso in questione nella sostanza inutile⁸¹.

⁷⁸ G. PAVICH, *Reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale: prime questioni interpretative*, in *Cass. pen.*, 1/2017, p. 419.

⁷⁹ Così, L. RAMACCI, *Il “nuovo” disastro ambientale*, cit.

⁸⁰ C. RUGA RIVA, *Il nuovo disastro ambientale*, cit., p. 4638.

⁸¹ C. BERNASCONI, *Il “bastone e la “carota” nella nuova disciplina dei reati ambientali*, in *Studium Iuris*, 2015, p. 1407.

Da ultimo, volendo scansionare temporalmente – per esigenze di chiarezza – le discipline rispettivamente applicabili a fatti di disastro genericamente inteso, non possono che ripercorrersi gli esiti interpretativi cui è addivenuta la più attenta dottrina⁸².

Così, in disparte le inedite ipotesi di alterazione irreversibile (nn. 1 e 2) che non interferiscono con il vecchio disastro, il principio di irretroattività della norma penale di sfavore preclude l'applicazione della nuova e più grave ipotesi di disastro ambientale tipico alle fattispecie di offesa alla pubblica incolumità realizzatesi prima del vigore della l. 22 maggio 2015, n. 68, salva la valutazione circa l'incidenza dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'articolo 452-*decies* c.p. che potrebbe qualificare l'articolo 452-*quater* c.p. come norma di maggior favore⁸³.

Analogamente, in riferimento ai disastri originati da *condotte* esauritesi precedentemente alla novella sugli ecodelitti, ma i cui *effetti* persistano ultrattivamente, il cessato "sostegno" (meglio, permanenza) della condotta eziologicamente rilevante (ad esempio, la chiusura dell'impianto industriale) – quale tratto dirimente ai fini della consumazione del reato, giusta i principi enunciati dalla giurisprudenza *Eternit* – porterebbe alla contestazione *ex* articolo 434 c.p.

Per le condotte che invece si protraggono ovvero hanno avuto inizio dopo l'introduzione del Titolo VI-*bis* c.p. non vi è dubbio circa l'applicabilità della nuova disciplina del disastro ambientale, in costanza degli elementi di tipicità dell'articolo 452-*quater* c.p. e, con riferimento alla più problematica ipotesi del n. 3), per differenza rispetto ai profili dimensionali e offensivi codificati nello statuto "costituzionale" della fattispecie innominata.

Il quadro interpretativo che ne risulta, a ragione criticato dai primi commentatori della legge sugli ecodelitti⁸⁴, sembra purtuttavia aver trovato un primo e provvisorio momento di assestamento nelle parole della Cassazione, la quale – nell'ottica di garantire efficacia applicativa a una riforma che si proponeva fin dalle origini di rivoluzionare il "mondo" del diritto penale ambientale – ha profuso un apprezzabile sforzo volto ad armonizzare il frammentato quadro normativo in tema di disastri ambientali.

Non resta dunque che rimanere in attesa, nell'attuale fase di transizione dall'*horror vacui* del disastro innominato all'*horror pleni* del disastro tipico⁸⁵, di più pregnanti contributi della giurisprudenza di legittimità e di merito che, rifuggendo da un approccio meramente casistico (quale si sta profilando in tema di inquinamento

⁸² Riassuntivamente, P. FIMIANI, *op. cit.*, p. 103 ss.

⁸³ C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., p. 267.

⁸⁴ T. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati*, cit., 2015, p. 32, ha definito la disposizione dell'articolo 452-*quater* c.p. «una vera accozzaglia di insensatezze» che sancisce la «prevalenza applicativa di una fattispecie sanzionata meno gravemente rispetto a quella sanzionata con maggiore gravità», in particolare con riferimento alla tipizzazione degli eventi di disastro ambientale («mostruosa meraviglia che sembra davvero uscire dalle regole dell'assurdo, se l'assurdo ha delle regole»), tanto da sostenere che essi «prima spariranno, meno disastri produrrà la loro sciagurata vigenza».

⁸⁵ L'espressione rinvia al recente contributo di G.P. ACCINNI, *Disastro ambientale (Dall'horror vacui all'horror pleni)*, Milano, 2018, che ripercorre attentamente l'evoluzione della fattispecie di disastro ambientale, segnalando le pressanti criticità interpretative che la giurisprudenza sarà chiamata a sciogliere in ordine alla nuova formulazione dell'articolo 452-*quater* c.p.



10/2018

ambientale⁸⁶) – come auspicabilmente verificatosi in una recentissima pronuncia⁸⁷ – colmino le lacune interpretative che affliggono la fattispecie dell'articolo 452-*quater* c.p., riconducendola sui binari della doverosa determinatezza del precetto penalistico.

⁸⁶ In tema, si veda, da ultimo, C. MELZI D'ERIL, [L'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore](#), in questa *Rivista*, fasc. 7-8/2018, p. 35 ss.

⁸⁷ In questo senso, Cass., sez. III, 18 giugno 2018, n. 29901, Nicolazzi ed altro, in *Lexambiente.it*, 4 luglio 2018, ha precisato, da un lato, la condotta di cui all'articolo 452-*quater*, comma 1 n. 3 c.p. «deve necessariamente ritenersi riferita a comportamenti comunque incidenti sull'ambiente, rispetto ai quali il pericolo per la pubblica incolumità rappresenta una diretta conseguenza, pur in assenza della altre situazioni contemplate dalla norma», e, dall'altro, che la nozione di ambiente presa in considerazione dalla fattispecie sia quella più ampia, c.d. unitaria, «non limitata da un esclusivo riferimento agli aspetti naturali, ma estesa anche alle conseguenze dell'intervento umano, ponendo in evidenza la correlazione tra l'aspetto puramente ambientale e quello culturale, considerando quindi non soltanto l'ambiente nella sua connotazione originaria e prettamente naturale, ma anche l'ambiente inteso come risultato anche delle trasformazioni operate dall'uomo e meritevoli di tutela»